



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

**Allegato 3 all'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d'interesse da parte degli Enti gestori di Ambito PLUS e della Città metropolitana di Cagliari per la concessione di contributi:**

- a) per le attività dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza non beneficiari di stanziamenti ai sensi della L.R. n. 8/2007;**
- b) per l'istituzione e l'avvio di nuovi Centri antiviolenza e nuove Case di accoglienza**

**(art. 5 dell'Avviso)**

**Requisiti dei Centri e delle Case**

**I Centri antiviolenza e le Case di accoglienza**

I Centri antiviolenza e le Case di accoglienza costituiscono il fulcro della rete territoriale della presa in carico della vittima. Si tratta di servizi specializzati che lavorano sulla base di una metodologia dell'accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul. Centri e Case accolgono le donne vittime di violenza indipendentemente dalla loro provenienza e residenza, hanno carattere regionale, non sono vincolati ai limiti territoriali comunali presso cui hanno sede.

**1 I Centri antiviolenza**

**1.1 Definizione**

I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza – le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, comprese le vittime di stalking.

I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 119 del 2013, e dalla Legge regionale 8/2007, sono promossi da:

- a. Enti Locali, in forma singola o associata;
- b. associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla lettura della violenza contro le donne in un'ottica di genere;
- c. soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono:

- essere iscritte ai registri previsti dalle leggi in vigore;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

Il numero dei Centri antiviolenza è stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi della L.R. 13 aprile 2017, n. 5, art. 5, comma 29.

## **1.2    *Requisiti strutturali e organizzativi***

La struttura destinata a sede del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il Centro è una struttura di tipo sociale e pertanto è assoggettata al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, secondo le modalità definite nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 24 luglio 2018 "Linee guida. Strutture sociali. Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento".

- Il Centro può articolarsi anche in sedi operative sul territorio dove vengono svolte le diverse attività. Il Centro si dota di appositi sportelli per l'assistenza e il supporto alle donne vittime di stalking.
- Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
- Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette anche collegandosi al 1522.
- Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.
- Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
- Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

## **1.3    *Personale***

- Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.
- Il Centro deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:
  - assistenti sociali;
  - psicologhe;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- educatrici professionali;
- mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie;
- avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Deve essere indicata inoltre, una responsabile del Centro che dovrà garantire la presenza quotidiana.

Al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Deve essere garantita la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

#### **1.4 Servizi**

Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- Ascolto

Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

- Accoglienza

Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

- Assistenza psicologica

Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

- Assistenza legale

Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;

- Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;
- Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie.

##### **1.4.1 Percorso di accompagnamento**

- Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.
- Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subito sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio (letalità, gravità, reiterazione, recidiva).
- il Centro assicura collegamenti diretti con le Case di accoglienza e gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio.
- il Centro assicura il collegamento con le istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali ecc. Aziende sanitarie, scuole, Centri per l'impiego ecc.).

### 1.5 **Carta dei Servizi**

I Centri antiviolenza dovranno dotarsi di una Carta dei Servizi che dovrà, almeno, contenere:

- la presentazione dell'organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del Centro antiviolenza;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro antiviolenza;
- l'indicazione della responsabile del Centro;
- l'ubicazione del Centro e le modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le minori;
- le modalità dell'accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico operativo 24 ore al giorno;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con la Casa di accoglienza o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- previsione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.

## **2. Le Case di accoglienza**

### 2.1 **Definizione**

Le Case di accoglienza sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, alle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie, per assicurarne la protezione e salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Le Case di accoglienza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, e dalla legge regionale 8/2007, sono promosse da:

- a) Enti Locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono:

- essere iscritte ai registri previsti dalle leggi in vigore;
- avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.

## **2.2    *Requisiti strutturali e organizzativi***

- La Casa di accoglienza, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione, ovvero a una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza. Le Case sono assimilabili alle tipologie di strutture sociali previste dal regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali" (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4) e dall'Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 24 luglio 2018 "Linee guida. Strutture sociali. Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento", e possono quindi configurarsi, in termini generali, come gruppi di convivenza (art. 5), comunità di pronta accoglienza (art. 6), comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino (art. 7). Tenuto conto della necessaria riservatezza garantita alle Case di accoglienza, la cui ubicazione è nota solo alle forze dell'ordine, le procedure di autorizzazione si differenziano da quelle previste per le altre strutture sociali: gli Enti gestori degli ambiti PLUS sul cui territorio insiste la Casa di accoglienza, comunicano alla Regione e alle forze dell'ordine l'avvio delle attività e ricevono dalla responsabile della Casa di accoglienza l'autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento. Il Comune competente territorialmente effettuerà i controlli di verifica sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.
- La Casa deve essere accessibile da persone con disabilità almeno negli spazi collettivi, in almeno due stanze, in un servizio igienico e nei relativi percorsi di collegamento.  
Tale struttura deve essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, distinti dagli spazi preposti a garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy (camere da letto, ecc.).
- Ogni casa di accoglienza deve comprendere:
  - Zona adibita a cucina e dispensa. Non è consentito per la preparazione dei pasti il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni dell'anno. È necessario prevedere un'organizzazione in grado di realizzare la più ampia partecipazione possibile alla preparazione dei pasti ed al servizio al tavolo da parte delle ospiti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- Zona pranzo-soggiorno adeguatamente arredata per le esigenze delle ospiti residenti. Tale spazio deve permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali coerentemente con le esigenze della tipologia di ospiti presente. Deve, altresì, essere previsto uno spazio per le attività dei bambini ospitati.
- Camere da letto, singole o doppie, con i requisiti di metratura previsti per le civili abitazioni. Qualora le ospiti abbiano con sé figlio/i, dovranno accoglierli nelle proprie stanze da letto.
- Servizi igienici, secondo i requisiti stabiliti dalla normativa per le civili abitazioni. E' necessario prevedere servizi igienici, distinti per le ospiti e per le operatrici, in numero adeguato alla ricettività della struttura.

Il numero e la grandezza delle stanze sono proporzionali agli ospiti previsti. L'arredamento deve contribuire a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità e un'agevole manutenzione igienica.

Deve essere previsto uno spazio riservato per le operatrici residenti, tale da garantire la loro privacy.

- Le Case devono essere ubicate in centri che abbiano una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti. Nei Comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di più Case di accoglienza.

- La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza. L'ubicazione della struttura deve essere comunicata solo alle Forze dell'ordine, alle quali devono essere comunicate anche le generalità della coordinatrice responsabile.

- La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie.

- La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie. L'accesso alla Casa avviene esclusivamente per il tramite del Centro Antiviolenza.

- La casa deve garantire l'accoglienza in emergenza, nelle giornate festive e nelle ore notturne, 24 ore su 24.

- La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

### 2.3 **Personale**

- La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, e di una equipe multidisciplinare in grado di rispondere alle differenti esigenze delle ospiti.

- Al personale della Casa di accoglienza è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

- Deve essere garantita la formazione continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti secondo le indicazioni del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- Ogni Casa ha una coordinatrice responsabile. Tale figura è ricoperta da persone con provata esperienza nel settore e con laurea in ambiti disciplinari afferenti all'area psicologica o pedagogico-educativa o sociale
- E' prevista la consulenza psicologica, assicurata da psicologhe con adeguato curriculum formativo, preferibilmente con specializzazione in psicoterapia. Le prestazioni attengono alla presa in carico e predisposizione del piano personalizzato delle ospiti dal momento dell'inserimento nella struttura fino al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. L'assistente sociale, partecipa, nell'ambito dell'equipe, all'elaborazione dei piani personalizzati di recupero ed inclusione sociale. Svolge attività di segretariato e assiste le ospiti con interventi di natura sociale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'ingresso nella struttura, favorendo il miglior utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio. Tale figura professionale deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura. Il compito dell'educatrice professionale è quello di stabilire relazioni con le donne accolte, di accompagnamento e sostegno alla realizzazione dei progetti personalizzati. In particolare, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive, relazionali, nonché volte all'integrazione sociale. Lavora in stretto rapporto con l'assistente sociale. Tale figura professionale deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura, di cui una a tempo indeterminato. La Casa di accoglienza dispone di un collaboratore amministrativo, anche a tempo parziale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Altre figure professionali, di documentata esperienza nel settore dovranno essere messe a disposizione dai soggetti istituzionali coinvolti nella rete locale a seguito della stipula di specifici protocolli: – mediatrice socio-culturale-linguistica: tale figura in particolare è importante non solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per facilitare la comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari. La presenza del mediatore è auspicabile al momento dell'inserimento della donna straniera all'interno del centro; – esperti legali: tali figure hanno il compito di sostenere la donna e i figli dal punto di vista legale.
- La Casa deve predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato.

## **2.4 Servizi**

- La Casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai/alle loro figli/e minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna accolta.
- La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
- La Casa deve fornire adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

## **2.5 *Regolamento interno***

Ogni Casa di accoglienza deve dotarsi di un Regolamento interno che preveda:

- l'anonimato e la riservatezza;
- le modalità di ingresso ed uscita delle ospiti;
- la predisposizione di un registro delle ospiti e dei figli minori costantemente aggiornato;
- la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità;
- l'organizzazione quotidiana interna delle attività della Casa di accoglienza;
- le azioni calibrate sui bisogni dei/delle minori ospiti;
- l'età massima dei figli delle donne, di sesso maschile, accolti nella struttura;
- i percorsi di prevenzione e cura della salute;
- la scheda per eventuali reclami contenente contatti telefonici degli Enti pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi;
- la scheda di rilevazione del servizio offerto dalla Casa di accoglienza da compilare a conclusione del piano individuale, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione del servizio offerto.

La vita all'interno della Casa è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità, per sé e per i figli e le figlie, del buon andamento della convivenza e del rispetto delle regole, con il supporto e il sostegno delle operatrici impegnate all'interno della Casa.